

FAC SIMILE numero singolo 18 x 12



da “Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici”

<https://new.comune.grosseto.it/web/regolamenti/regolamento-per-gli-adempimenti-toponomastici-ed-ecografici/>

Art.11 – Obblighi

[...] 4.La realizzazione e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica, sia esterna che interna, sono a carico del proprietario o del costruttore.

5.Qualsiasi intervento di spostamento o ripristino relativo ai segnali nome-strada o alle targhette dei numeri civici deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Toponomastica ed eseguito in conformità alla normativa vigente.

6.I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhette relative alla numerazione civica.

Art.12 - Caratteristiche della targhetta dei numeri civici esterni

1.I numeri civici devono essere indicati su targhette di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro catarifrangente, con una cornice di colore blu.

2.Le caratteristiche fisiche delle targhette (dimensioni, colori, caratteri) devono comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.

3.Non sono ammesse targhette di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale. Ove presenti possono essere mantenute targhette di tipo tradizionale e/o artistico.

Art.13 - Posizionamento della targhetta del numero civico esterno

1.La targhetta deve essere posta di norma in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di circa m. 1.80 da terra.

2.La targhetta deve in ogni caso essere ben visibile dall'area di circolazione e installata su un idoneo e stabile sostegno.

3.E' consentita l'installazione di targhette riepilogative di numeri civici, ove necessario a favorire l'individuazione di singoli accessi. Nei casi in cui le targhette riepilogative risultino installate sulla pubblica via o prospicienti ad essa, l'installazione è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica previo nulla-osta della Polizia Municipale.

Art.14 – Divieti

1.E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2.E' fatto divieto a chiunque arbitrariamente attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare i segnali nome-strada e le targhette della numerazione civica esterna ed interna. 3.E' vietato distruggere, danneggiare, deteriorare o rendere in qualunque modo non visibile i segnali nome-strada o le targhette relative alla numerazione civica.

Art.20 - Sanzioni - Vigilanza 1.Le violazioni alle prescrizioni, agli obblighi e ai divieti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art.7bis D.Lgs. n.267/2000, ove non diversamente disciplinato dal "Nuovo codice della strada" decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

2.La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di competenza della Polizia Municipale.